

AVVISO PUBBLICO

“Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016 n. 13.

INDICE

Articolo 1 – Obiettivi, finalità, contenuti e dotazione finanziaria dell’Avviso.....	2
Articolo 2 - Definizioni e riferimenti normativi.....	3
Articolo 3 – Richieste di finanziamento agevolabili.....	3
Articolo 4 – Destinatari e requisiti di accesso.....	4
Articolo 5 – Natura e misura del Contributo.....	8
Articolo 6 – Spese ammissibili	9
Articolo 7 – Modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo	11
Articolo 8 – Istruttoria e Valutazione delle richieste.....	12
Articolo 9 – Convenzione ed erogazione del contributo	16
Articolo 10 – Altri obblighi del Beneficiario e controlli	18
Articolo 11 – Revoca e recupero dell’Aiuto	20
Articolo 12 - Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali	21
Appendice n. 1 – Quadro definitorio	22

Allegato – Linee guida per la presentazione della proposta progettuale, modelli e relative istruzioni per la compilazione

Articolo I – Obiettivi, finalità, contenuti e dotazione finanziaria dell’Avviso

1. Il presente avviso pubblico («**Avviso**») è disposto in attuazione della Legge regionale 28 ottobre 2016 n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”, del Regolamento Regionale attuativo 28 agosto 2017 n. 17 “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” e in attuazione della DGR n. 818 del 6 dicembre 2017 recante: “L.R. 28 ottobre 2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione” - Obiettivi e criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari, la definizione delle risorse destinate e le relative forme di sostegno in fase di prima attuazione del regolamento regionale 28 Agosto 2017 n. 17”.
2. Attraverso l’Avviso, la Regione Lazio intende promuovere e sostenere il pluralismo, la libertà, l’indipendenza e la completezza di informazione in tutto il territorio regionale, quale presupposto della partecipazione democratica dei cittadini, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attività di informazione e di comunicazione regionali. A tali fini, prevede interventi a sostegno delle emittenti televisive e radiofoniche, anche on line, della stampa quotidiana e periodica locale e delle agenzie di stampa, in particolar modo nei casi di crisi occupazionale.
3. I contributi previsti dall’Avviso sono Aiuti di Stato («**Aiuti**») concessi in conformità al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “De Minimis” (GUUE L352/I del 24.12.2013, in breve «**De Minimis**»).
4. L’Avviso, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione dell’Aiuto stabilendo, tra l’altro, le caratteristiche delle **Domande** e dei **Progetti ammissibili**, la forma e la misura dell’Aiuto, i Beneficiari, i criteri di ammissibilità e valutazione, gli obblighi dei Beneficiari, ed i motivi e le modalità di revoca e di recupero dell’Aiuto.
5. La dotazione finanziaria dell’Avviso ammonta complessivamente ad euro 1.300.000,00 di cui euro 500.000,00 sul capitolo R31924 “Fondo per il sostegno del pluralismo dell’informazione e della comunicazione istituzionale – parte corrente” ed euro 800.000,00 sul capitolo R32510 “Fondo per il sostegno del pluralismo dell’informazione e della comunicazione istituzionale – parte in conto capitale”. La dotazione prevede le seguenti riserve per le richieste rientranti nelle 5 linee di intervento di cui all’Art. 3:
 - 600.000 euro per la linea di intervento A - Innovazione Tecnologica e Organizzativa;
 - 200.000 euro per la linea di intervento B – Valorizzazione dell’Attività Informativa;
 - 200.000 euro per la linea di intervento C - Occupazione e Formazione;
 - 100.000 euro per la linea di intervento D - Comunità Locali;
 - 200.000 euro per la linea di intervento E - Inclusione Sociale.
6. Eventuali economie sulle singole riserve per le linee di intervento di cui al precedente comma 5, potranno essere destinate alla copertura di richieste afferenti le linee di intervento le cui riserve risultino interamente assorbite, dando priorità alle linee di intervento che hanno ricevuto un maggior numero di richieste.

Articolo 2 – Definizioni e riferimenti normativi

- I termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente Avviso con la lettera maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle definizioni, in grassetto e tra virgolette, introdotte nel corpo del documento o riportate nell'Appendice n. I all'Avviso, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, in particolare quanto già disciplinato nella Legge Regionale 13/2016 e nel Regolamento Regionale 28 agosto 2017 n°17.

Articolo 3 – Richieste di finanziamento agevolabili

- In coerenza con le finalità e gli obiettivi, di cui al precedente articolo 1, le richieste di finanziamento devono riguardare una delle seguenti «**Linee di Intervento**»:

A. Innovazione Tecnologica e Organizzativa, che sostiene Investimenti finalizzati anche a produrre effetti positivi sull'occupazione, con particolare attenzione a quelle imprese in multimediale, ovvero che svolgono la loro attività utilizzando mezzi di comunicazione differenziati, in modo da offrire agli utenti la possibilità di fruirne i contenuti in modi e tempi diversi grazie all'interconnessione dei mezzi di comunicazione;

B. Valorizzazione dell'Attività Informativa, che sostiene l'acquisto di beni e servizi strettamente funzionali al potenziamento delle attività di informazione e comunicazione regionali;

C. Occupazione e Formazione, che sostiene l'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato e la formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato;

D. Comunità locali, che sostiene Progetti di informazione e comunicazione aventi particolare rilievo per determinate comunità locali;

E. Inclusione Sociale, che sostiene Progetti:

- volti a favorire nelle scuole la conoscenza e l'uso corretto dei media e della rete, nonché la prevenzione dei fenomeni quali il cyberbullismo, la ludopatia e l'uso inappropriato di internet;
- di sviluppo di forme di marketing pubblico territoriale e di informazione sulla cultura, le tradizioni tipiche locali e gli eventi che contribuiscono ad affermare l'immagine della Regione a livello nazionale ed internazionale;
- finalizzati alla diffusione delle informazioni e delle comunicazioni istituzionali per favorire l'accesso ai servizi pubblici ed in particolare a quelli diretti alla tutela della salute, dell'ambiente, nonché su temi di rilevanza civile e sociale.

- La presentazione di più richieste di finanziamento da parte dello stesso soggetto giuridico comporta l'inammissibilità di tutte le istanze presentate. Nel caso in cui la società sia proprietaria di più emittenti/marchi, è necessario indicare con precisione l'unico beneficiario per il quale si richiede il contributo. È possibile, tuttavia, presentare una richiesta di sostegno riferita alla linea di intervento C "Occupazione e Formazione" ed un **Progetto** (relativamente alle linee di intervento A, D, E). La presentazione di più richieste da parte di Imprese controllate o collegate tra loro comporta l'inammissibilità di tutte le istanze presentate. Le situazioni di collegamento e di controllo sono quelle definite ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile e dell'articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

- Tutte le Domande o i Progetti, pena l'esclusione, devono:

- a. essere avviati dopo la presentazione della richiesta di contributo (data di emissione del Titolo di Spesa non antecedente la data di presentazione della richiesta);
- b. essere realizzati, pagati e rendicontati entro 15 mesi dalla «**Data di Concessione**» del contributo, da intendersi come la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio («**BURL**») del provvedimento di concessione del contributo);
- c. riguardare investimenti, addetti e attività localizzati nelle Sedi Operative dei Beneficiari nella regione Lazio e per le **Linee di Intervento D e E**, riguardare Progetti rivolti ai cittadini laziali.

Articolo 4 – Destinatari e requisiti di accesso

- I. **Destinatari delle Linee di Intervento A, B, C e D** sono le Imprese che alla data di presentazione della richiesta di contributo svolgono, in conformità alle norme vigenti, le seguenti attività di informazione e comunicazione:
 - a. Emittenze televisive con tecnologia digitale terrestre (DTT) o a diffusione tramite rete internet o con trasmissione di segnale con tecnologia satellitare;
 - b. Emittenze radiofoniche con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+.

Le emittenze di cui alle lettere a) e b) devono avere le seguenti caratteristiche:

- i. segnale di copertura del territorio ricadente per almeno il 51 per cento in territorio laziale e, in caso di DTT, comunque a copertura di un territorio complessivamente pari ad almeno 2749 Km²;
 - ii. la trasmissione per almeno 2 ore quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 – 22:30) di informazione locale autoprodotta.
- c. Stampa quotidiana e periodica locale con le seguenti caratteristiche:
 - i. prodotto diffuso a pagamento pari al 25 per cento della tiratura dichiarata e distribuito in almeno 15 comuni del Lazio a prescindere dal numero di abitanti, oppure in uno o più comuni del Lazio con popolazione complessiva pari almeno a 50.000 abitanti oppure in almeno 2 municipi del Comune di Roma Capitale;
 - ii. autoproduzione di informazione locale pari almeno al 50 per cento per la stampa periodica, e al 30 per cento per la stampa quotidiana.
 - d. Agenzie di stampa con la caratteristica di autoprodurre informazione locale per almeno il 50 per cento delle notizie pubblicate.

Tutte le Imprese di cui alle lettere a), b), c) e d) devono avere inoltre le seguenti caratteristiche:

- i. l'attività giornalistica deve essere svolta da personale iscritto all'Albo dei giornalisti, di cui almeno l'80 per cento iscritto all'Ordine dei giornalisti del Lazio;
- ii. la redazione deve avere almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo indeterminato.

2. Alla data di presentazione della richiesta di contributo, ogni Richiedente, di cui al precedente comma 1, deve essere inoltre in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 - a. essere iscritti nel Registro delle Imprese Italiano;
 - b. essere iscritti nel Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto presso il Co.re.com. (“**ROC**”) come istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e avere almeno una sede operativa nel territorio regionale;
 - c. avere alle proprie dipendenze personale giornalistico, assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e, relativamente alle emittenti radiotelevisive locali, dalla Federazione radio televisioni (FRT) e da Confindustria radio televisioni (CRTV);
 - d. essere proprietari della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per le cooperative subentrate al contratto di cessione in uso ai sensi dell’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
3. Non sono comunque ammissibili le Imprese di cui al comma 1 che:
 - a. attuano forme di informazione e di comunicazione lesive della dignità umana, della parità di genere, delle etnie o comunque discriminanti;
 - b. ospitano nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del 40 per cento dello spazio a disposizione per passaggi ed inserzioni pubblicitarie. La suddetta percentuale è calcolata sul totale giornaliero delle ore trasmesse per le emittenti regionali e sul totale della foliazione per la carta stampata considerando esclusivamente le pagine di riferimento locali;
 - c. abbiano un’offerta editoriale avente ad oggetto materiale pedo-pornografico;
 - d. siano stati sanzionati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del Titolo IV, Capo II del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori;
 - e. siano di esclusiva televendita, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
 - f. le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
 - g. le imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;
 - h. le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.
4. **Destinatari della Linea di Intervento E** sono i soggetti giuridici pubblici o privati non aventi finalità di lucro ed operanti sul territorio regionale, con particolare riferimento ai soggetti che svolgono attività di informazione di pubblica utilità e finalizzata all’inclusione sociale. Alla data di richiesta del contributo, inoltre, il Richiedente deve essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 - a. essere regolarmente costituito;
 - b. aver gestito o avere in corso la gestione, anche in forma associata, di iniziative editoriali con l’impiego di pubblicisti o professionisti iscritti all’Albo dei giornalisti da non più di 5 anni;

- c. aver avviato o realizzato iniziative di comunicazione promosse o gestite da giovani di età non superiore a trentacinque anni o da donne.
5. Al momento della presentazione della richiesta di contributo, inoltre, tutti i Destinatari devono possedere i requisiti di seguito indicati:
- a. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - b. non essere oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - c. non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente;
 - d. non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, pronunciati per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e non sussistono, nei confronti dei medesimi soggetti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.
- Come previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il Legale Rappresentante di ogni singolo Beneficiario o Richiedente potrà rendere le Dichiarazioni relative ai requisiti di cui alla presente lettera g) e firmarle digitalmente con riferimento anche agli altri Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rilevanti per il Beneficiario o Richiedente;
- e. non avere amministratori o rappresentanti della PMI Richiedente che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni, in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
 - f. aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da parte delle autorità nazionali e regionali;
 - g. i Destinatari devono inoltre rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "De Minimis".
6. Ai fini della Concessione del contributo, i Destinatari devono osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii; (iii) inserimento dei disabili;

(iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente.

7. Ai fini dell'erogazione del contributo, i Beneficiari, pena la revoca del contributo concesso devono possedere almeno una Sede Operativa, ove sia ubicata l'operazione oggetto del contributo concesso, nel territorio della Regione Lazio, in base ad idoneo Titolo di Disponibilità e, nel caso delle Imprese, regolarmente censita al Registro delle Imprese Italiano.
8. I Beneficiari devono possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). La verifica di tale requisito può determinare il conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti, e sarà effettuata:
 - a. ai fini della Concessione dell'Aiuto;
 - b. in relazione ad ogni singola richiesta di erogazione.

Si precisa che, ai fini dell'erogazione, si applica quanto previsto dall'art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto compatibile.

9. I requisiti del presente Articolo devono essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo pena la decadenza della richiesta ovvero la revoca del Contributo, se già concesso.
10. In ciascuna fase del procedimento amministrativo, verranno effettuate verifiche a campione sul possesso dei requisiti.
11. I Progetti possono essere realizzati unitariamente da più Destinatari, tutti in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, sotto forma di **Aggregazione Temporanea**. In tal caso è necessario un contratto che disciplini i rapporti tra il Capofila e i Beneficiari dei contributi (i «**Partner**») relativi al Progetto indicando i relativi ruoli e responsabilità, con particolare riferimento alla ripartizione dei costi e della proprietà dei risultati del Progetto. Tale contratto deve (i) avere forma scritta, (ii) essere sottoscritto con metodi che consentano di autenticare i sottoscrittori e la loro capacità di impegnare legalmente i soggetti giuridici giuridiche eventualmente ivi rappresentate e (iii) deve individuare uno dei Partner quale «**Partner Mandatario**» o «**Capofila**» a cui sono affidati, in nome e per conto degli «**Altri Partner**» mandanti, i seguenti compiti:
 - a. presentare il **Dossier di richiesta**, trasmettere le integrazioni eventualmente richieste in sede di istruttoria ed inviare e ricevere tutte le comunicazioni attinenti al procedimento amministrativo, fino alla avvenuta sottoscrizione della Convenzione;
 - b. rappresentare, dalla sottoscrizione della Convenzione, l'Aggregazione Temporanea nei confronti della Regione Lazio per quanto riguarda tutti gli atti previsti dall'Avviso e dagli atti conseguenti, nonché presentare le richieste di erogazione, le fidejussioni e le rendicontazioni attinenti al Progetto agevolato;
 - c. stipulare tutti gli atti contrattuali connessi con la concessione del contributo e la gestione del Progetto, ferme restando le responsabilità individuali conseguenti all'esecuzione delle parti di competenza dei Partner in termini tecnici, finanziari e di rendicontazione. In ultima analisi, anche se l'Aiuto è da considerarsi globale sull'interesse del Progetto, il Beneficiario del contributo resta il singolo Partner a cui competono tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e rendicontativo;

- d. assumere la responsabilità delle attività di coordinamento e monitoraggio del Progetto, anche al fine di prevenire l'insorgere di variazioni non preventivamente oggetto di richieste di modifica ai sensi dell'art. 9, comma 8 e prevenire inadempimenti per quanto riguarda gli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 10;
- e. svolgere la funzione di controllo sugli avanzamenti delle attività di competenza dei singoli Partner e delle relative spese, finalizzata ad accertare la massima coerenza, pertinenza e regolarità nella realizzazione del Progetto approvato e della documentazione di rendicontazione, e presentare la stessa in modo organico ed unitario alla Regione Lazio.

Articolo 5 – Natura e misura del Contributo

1. Il contributo è a fondo perduto, in regime di De Minimis, pertanto il suo ammontare deve essere ridotto ove necessario per rispettare il massimale per singola Impresa Unica previsto dal De Minimis.
2. **In relazione alle Linee di Intervento A, B, D e E**, il contributo è pari al 90 per cento delle Spese Ammissibili non cumulabile con qualsiasi altro finanziamento pubblico sulle medesime Spese Ammissibili.
3. **In relazione alla sola Linea di Intervento C** - Occupazione e Formazione, il contributo è:
 - a. un bonus per il nuovo assunto rispetto agli addetti dell'anno 2017, pari a 8.000 euro per i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato full time, e pari a 5.000 in caso di contratti part time. Tali contratti, che possono avere anche la forma di contratto di apprendistato, devono essere stipulati entro 120 giorni dalla data di concessione del contributo, riguardare addetti stabilmente impiegati in una Sede Operativa nella Regione Lazio e che non siano Parti Correlate. I contratti stipulati devono essere mantenuti per almeno 24 mesi dall'assunzione, pena la revoca del beneficio. Nel caso di contratto di somministrazione i benefici economici inerenti al Bonus sono trasferiti in capo all'utilizzatore del lavoratore somministrato, Beneficiario dell'Aiuto anche al fine della disciplina relativa al De Minimis. Il bonus non è cumulabile con il bonus occupazionale previsto dal Programma Garanzia Giovani (Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016), riconosciuto per lo stesso lavoratore. Il Bonus è riconosciuto solamente nel caso in cui l'assunzione rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (punto 7.1 della Circolare INPS n. 40/2017).
 - b. un contributo pari al 100 per cento delle Spese Ammissibili per attività di Formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato in una Sede Operativa nella regione Lazio fino a euro 2.000 per ciascun dipendente per un contributo massimo complessivo pari a euro 8.000.
4. Eventuali incrementi delle Spese Effettivamente Sostenute rispetto alle Spese Ammesse non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare del contributo rispetto a quello inizialmente concesso. L'ammontare del contributo viene rideterminato sulla base delle intensità di Aiuto concedibili ove le Spese Effettivamente Sostenute risultino inferiori alle Spese Ammesse, sempre che tale riduzione non sia causa di revoca.

5. I contributi saranno erogati operando la ritenuta a titolo di acconto del 4 per cento ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, ad esclusione di quelli erogati per l'acquisto di beni strumentali.

Articolo 6 – Spese ammissibili

1. **In relazione alle Linee di Intervento A e B**, sono ammissibili le seguenti spese:
 - a. investimenti Materiali: macchinari, impianti, hardware e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'Impresa, strettamente necessari al ciclo di produzione/erogazione dei servizi informativi ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;
 - b. investimenti Immateriali: brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;
 - c. investimenti Materiali o Immateriali riguardanti software e applicativi digitali non destinati alla rivendita, commisurati alle esigenze produttive dell'Impresa;
 - d. servizi di consulenza specialistica finalizzati allo sviluppo ed all'adozione di tecnologie ICT;
 - e. acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing e Software as Service (SAS), nonché di system integration applicativa e relativa connettività dedicata.
2. **In relazione alle Linee di Intervento D ed E** sono ammissibili le seguenti spese:
 - a. servizi, consulenze e materiale di consumo direttamente imputabili e strettamente necessari alla realizzazione del Progetto;
 - b. spese per ammortamenti, canoni leasing o di noleggio della strumentazione e delle attrezzature, nonché spese per il personale dipendente per il periodo in cui sono impiegati nel Progetto e calcolati secondo i principi della buona prassi contabile, nella misura massima del 35 per cento delle Spese Ammissibili del Progetto.
3. Tutte le Spese Ammissibili per poter essere riconosciute devono:
 - a. essere espressamente e strettamente pertinenti alla richiesta ammessa e congrue, ovvero a prezzi di mercato, non sono comunque ammissibili gli acquisti di beni o servizi da Parti Correlate. Le Spese per i servizi di consulenza, prestati da soggetti adeguatamente qualificati, non devono avere natura continuativa o periodica e devono esulare dai costi di esercizio ordinari del Beneficiario connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
 - b. essere in regola dal punto di vista della normativa, civilistica e fiscale;
 - c. essere realizzate (data emissione fattura o altro Titolo di Spesa) e pagate entro la presentazione della relativa rendicontazione e correttamente rendicontate entro 15 mesi dalla Data di Concessione;
 - d. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente la data di sottoscrizione dell'atto, l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione alla richiesta, i termini di consegna, le modalità di pagamento. Tali atti devono riportare il codice «**CUP**» (Codice Unico di Progetto di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss. mm. e ii), da quando reso disponibile;

- e. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (Titolo di Spesa) da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, i quantitativi prestati o forniti, i relativi prezzi unitari e che riportino il codice CUP;
- f. essere pagate utilizzando esclusivamente uno dei mezzi di pagamento di seguito indicati:
 - i. bonifico bancario (o SCT - Sepa Credit Transfer);
 - ii. ricevuta bancaria;
 - iii. RID (o SDD - Sepa Direct Debit);
 - iv. carta di credito o bancomat intestata al Beneficiario e con addebito automatico su un conto corrente a lui intestato, con potere di utilizzo da parte del suo Legale Rappresentante o delega all'utilizzo ad altro dipendente di tale Beneficiario.

I bonifici e le ricevute bancarie devono riportare nella causale il CUP. Tutti i pagamenti devono risultare comunque addebitati su conti correnti bancari o postali intestati al Beneficiario. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma. Le spese sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non sono considerate Ammissibili.

- g. essere comunque conformi a quanto stabilito nel presente Avviso.

4. La documentazione tecnica da produrre obbligatoriamente in sede di richiesta, a supporto della valutazione, è la seguente:

- a. per gli Investimenti Materiali: preventivi di spesa;
- b. nel caso di Investimenti Immateriali e software appositamente sviluppati da terzi: perizie di stima redatte da tecnici qualificati contenenti tutti gli elementi che hanno condotto a tale stime;
- c. per le spese di consulenza, studi o per servizi:
 - i. preventivi dettagliati di spesa con la specifica, nel caso di consulenze a giornata, delle figure professionali che svolgeranno la consulenza, relativi ruoli e impegno temporale previsto;
 - ii. il curriculum vitae con in evidenza delle attività svolte maggiormente attinenti all'incarico negli ultimi 5 anni. Nel caso di incarichi conferiti a persone giuridiche e che prevedono numerose risorse professionali coinvolte, possono essere prodotti i soli curriculum vitae dei responsabili della commessa e delle altre principali figure previste ma, così come nel caso di servizi standard (es. prove di laboratorio, tarature, etc.), vanno prodotte le referenze ed una descrizione dell'organizzazione incaricanda (cd. *company profile* recante numero di addetti, fatturato specifico, dotazioni tecniche rilevanti, etc.);
- d. in alternativa ai documenti di cui dalle lettere a), b) e c), laddove si tratti di beni o servizi standard e largamente diffusi sul mercato, il Richiedente può fornire indicazioni dettagliate sulle distinte tecniche ed i prezzi, tali da consentire di riscontrarle con facilità da listini o prezzari pubblicati su internet;
- e. per il Personale Dipendente o Assimilato: una o più buste paga da cui è desumibile la «**Retribuzione Annuale Lorda**». Non sono presi in considerazione nella Retribuzione Annuale Lorda: premi, straordinari e gli emolumenti diretti a far beneficiare il dipendente di vantaggi particolari e supplementari, e quant'altro non di carattere obbligatorio. Il costo orario deve essere calcolato dividendo la Retribuzione Annuale Lorda (da rapportare all'anno in caso di stagionali, part time o personale il cui rapporto di lavoro è iniziato o concluso in corso d'anno),

per il valore di 1.720 che è l'orario lavorativo annuo standard stabilito dall'articolo 68 par. 2 del REG (UE) 1303/2013;

- f. per le spese per ammortamenti, canoni leasing o di noleggio della strumentazione e delle attrezzature utilizzate: il costo storico e le modalità di imputazione alla Domanda o al Progetto in conformità con le prassi contabili.
5. Resta dovere dei Richiedenti presentare qualsiasi ulteriore informazione e documento ritenuto utile per la valutazione della pertinenza e della congruità delle Spese Ammissibili (analisi di mercato, analisi comparative delle alternative, confronti tra più preventivi, etc.). Tale valutazione si basa su quanto fornito, ivi incluse le indicazioni relative alle modalità di riscontro.
6. Non sono comunque Spese Ammissibili:
- a. quelle sostenute nei confronti di Parti Correlate, ad eccezione dei costi per il Personale Dipendente o Assimilato già assunto al momento della presentazione della richiesta di contributo;
 - b. quelle derivanti da autofatturazione da parte del Beneficiario;
 - c. quelle sostenute nei confronti di Partner appartenenti alla medesima Aggregazione Temporanea ("divieto di fatturazione incrociata");
 - d. le spese per l'acquisto di terreni e fabbricati ed i lavori edili, salvo se strettamente necessari per localizzare gli Investimenti Materiali nella Sede Operativa;
 - e. l'acquisto di beni usati;
 - f. l'acquisto di mezzi di trasporto e veicoli targati;
 - g. l'IVA, a meno che risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest'ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile, e qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria;
 - h. tutte le altre spese che non siano definite Spese Ammissibili nell'ambito della specifica Linea di Intervento in cui rientra la Domanda o il Progetto ammesso.

Articolo 7 – Modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo

1. Per tutte le attività connesse alla gestione dell'Avviso, la Regione Lazio Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo si avvarrà della collaborazione del personale fornito all'uopo dalla società LazioCrea SpA.
2. La Direzione si avvarrà inoltre della società in-house Lazio Innova SpA per l'erogazione dei contributi.
3. La richiesta di contributo deve essere presentata alla Regione Lazio Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e "Lazio Creativo" esclusivamente tramite PEC inviata all'indirizzo editoria@regione.lazio.legalmail.it a partire dalle ore 12:00 del 10 settembre 2018 (data e ora di apertura) fino alle ore 12:00 del 10 ottobre 2018 (data e ora di chiusura). Resta facoltà della Regione Lazio, mediante apposito provvedimento amministrativo, anticipare data e ora di chiusura dello sportello, relativo alle Linee di Intervento B e C, in caso di esaurimento delle rispettive riserve di dotazione finanziaria.

4. Nell'oggetto della PEC deve essere indicata la dicitura "Avviso Pubblico L.R. 13/2016 - *nominativo del Richiedente – tipologia di beneficiario*". Alla PEC devono essere allegati in formato non modificabile:
- la richiesta di contributo redatta in conformità con il modello riportato nell'Allegato all'Avviso seguendo le istruzioni ivi riportate sottoscritta dal Legale Rappresentante con Firma Digitale o, nel caso di Progetto da realizzarsi mediante Aggregazioni Temporanee, dal Legale Rappresentante del Capofila con Firma Digitale;
 - le Dichiarazioni appropriate redatte in conformità con i modelli riportati nell'Allegato all'Avviso seguendo le istruzioni ivi riportate, sottoscritte dal Legale Rappresentante;
 - La proposta progettuale redatta in conformità al modello di cui all'Allegato all'Avviso seguendo le istruzioni ivi riportate;
 - La documentazione tecnica prevista all'art. 6 comma 4;
 - qualsiasi ulteriore informazione e documento ritenuto utile per la valutazione della richiesta di contributo e le altre analisi, verifiche e valutazioni previste dall'Avviso;
 - nel caso di Aggregazione Temporanea già contrattualizzata: il contratto di cui all'art. 4, comma 11 con le caratteristiche ivi previste;
 - nel caso l'IVA risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest'ultimo, evidenza documentale sulla disciplina fiscale applicabile (es. dichiarazione dei redditi con applicazione del regime forfettario, etc.).

Tutti i documenti di cui sopra, che costituiscono il «**Dossier di Richiesta**», devono essere presenti a corredo della richiesta di contributo, pena l'esclusione.

5. Alla richiesta deve essere dedicata una marca da bollo da euro 16,00, salvo che nel caso dei soggetti esenti ai sensi del punto 16 della Tabella Allegato B) del D.P.R. 642/1972. Il Richiedente tenuto al pagamento dell'imposta di bollo deve conservare l'originale della marca da bollo annullata ed esibirla ove richiesto a dimostrazione dell'avvenuto utilizzo ed annullamento.
6. Presentando la richiesta, i Richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.
7. Il Richiedente, pena la revoca, assume l'impegno di comunicare tempestivamente alla Regione Lazio gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della richiesta di contributo e la data di pubblicazione degli elenchi/comunicazione Concessione di cui al successivo Articolo 8, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Articolo 8 – Istruttoria e Valutazione delle richieste

- I. La selezione delle richieste si attua attraverso le seguenti modalità:
- “procedura valutativa a graduatoria”** per i PROGETTI ricadenti **nelle Linee di intervento A, D e E** (innovazione tecnologica e organizzativa, comunità locali e inclusione sociale), che prevede l'assegnazione delle risorse finanziarie ai progetti ritenuti più meritevoli secondo l'ordine decrescente dei punteggi assegnati in sede di valutazione;

- b. **“procedura valutativa a sportello”** per le DOMANDE ricadenti nelle Linee di intervento B e C (valorizzazione attività informativa, occupazione e formazione), che prevede l’assegnazione delle risorse finanziarie a quelle ritenute ammissibili e che hanno superato la fase di istruttoria tecnica, secondo l’ordine cronologico di invio della Domanda via PEC.

2. La procedura di Concessione del contributo si articola nelle seguenti fasi:

- ❖ Istruttoria formale: verifica della completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità (per tutte le Linee di Intervento);
- ❖ Istruttoria tecnica: verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando per ogni specifica Linea di Intervento (per tutte le Linee di Intervento);
- ❖ Valutazione: valutazione del progetto secondo i criteri riportati al successivo comma 4, lettera c (SOLO per le Linee di Intervento A, D, E);
- ❖ assunzione del provvedimento di Concessione dell’Aiuto.

3. Istruttoria formale

a. L’Istruttoria formale si articola in:

- i. verifica della correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della richiesta, secondo quanto previsto dall’art.7;
- ii. verifica della completezza della richiesta;
- iii. verifica del possesso degli altri requisiti di ammissibilità da parte del o dei Richiedenti, in particolare in riferimento a quanto previsto dall’art.4.

Inoltre, prima della conclusione dell’istruttoria formale, la Regione Lazio effettua, mediante l’assistenza del Co.re.com. (che fornirà, su richiesta, dati e informazioni di cui, per lo svolgimento della sua missione istituzionale, ha disponibilità) i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Si precisa che non saranno ritenute procedibili le richieste qualora dalle verifiche si rilevi il mancato rispetto dei requisiti anche di uno solo dei Partner che compongono un’Aggregazione Temporanea.

b. Saranno comunque considerate non ammissibili:

- i. le richieste inviate fuori dai termini o in modalità difforme da quella prevista nel precedente art. 7;
- ii. le richieste non sottoscritte con le modalità indicate nel precedente art. 7;
- iii. i Progetti per i quali non sia stata compilata la proposta progettuale di cui all’art. 7 (assenza di proposta);
- iv. i Progetti per i quali la proposta progettuale non contenga la descrizione del Progetto o l’indicazione delle Spese Ammissibili (proposta priva di elementi essenziali);
- v. le richieste presentate da Richiedenti che risultino privi dei requisiti previsti all’art. 4 per effetto della verifica di cui al comma 3 o comunque risultino altrimenti manifestamente privi di tali requisiti.

c. La Regione Lazio comunica ai Richiedenti le cui Domande o Progetti risultassero non formalmente ammissibili all’esito delle verifiche di cui al precedente comma 3, un preavviso di

diniego ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e il Richiedente può presentare le proprie eventuali osservazioni entro il termine di 10 giorni. Decorso tale termine la Regione Lazio, quindi, assume gli esiti definitivi dell'istruttoria formale con provvedimento amministrativo pubblicando sul BURL l'elenco delle richieste non ammissibili con l'indicazione della motivazione.

4. Istruttoria tecnica e Valutazione

- a. L'Istruttoria tecnica e la valutazione saranno effettuate da una «Commissione» costituita con apposito provvedimento della Direzione Regionale e composta da:
 - i. due membri designati dal Direttore della Direzione Regionale competente in materia, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - ii. tre membri, di riconosciuta competenza e autorevolezza in materia di valutazione e di progetti di informazione e comunicazione, designati dal Co.re.com. secondo i criteri e i requisiti condivisi con la Regione Lazio;
 - iii. un referente designato dalla medesima Direzione svolgerà funzioni di segretario della Commissione.

Istruttoria tecnica - Per le Domande (Linee di Intervento B e C) ed i Progetti (Linee di Intervento A, D, E) risultati formalmente ammissibili, la Commissione procede all'istruttoria tecnica verificando, in particolare, la rispondenza ai requisiti previsti dagli art. 5 e 6 e si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla finalizzazione della fase istruttoria. Il termine per l'invio delle integrazioni è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse, fatta salva la possibilità di indicare nella richiesta un termine inferiore ove la documentazione richiesta deve trovarsi nella disponibilità del Richiedente. Decorso tale termine la Regione procede sulla base della documentazione disponibile. Tutte le comunicazioni previste dalla procedura amministrativa sono effettuate via PEC, e validamente effettuate agli indirizzi previsti nella pertinente definizione di cui all'appendice I Quadro Definitorio.

- b. **Valutazione - Per i progetti relativi alle Linee di Intervento A, D, E**, che hanno superato l'istruttoria formale e tecnica, la Commissione procederà alla valutazione di merito sulla base dei criteri di seguito indicati (Tabella I):

Tabella I - Criteri	Punteggio massimo	Punteggio soglia
1. Completezza e carattere innovativo del Progetto <i>(con riferimento al livello di chiarezza e dettaglio nella definizione di obiettivi, attività previste, tempi e risultati attesi; innovatività in termini di approccio proposto, soluzioni tecnologiche ed organizzative, forme e modalità di coinvolgimento delle comunità locali)</i>	20	12
2. Rispondenza del Progetto con le finalità della linea di intervento	20	12

<i>(in riferimento alla rilevanza degli obiettivi e delle attività previste rispetto alla linea di intervento)</i>		
3. Impatto territoriale del Progetto <i>(in termini di miglioramento delle condizioni occupazionali e/o di sostenibilità del mercato di riferimento e di ricadute a livello sociale)</i>	20	12

Ai Progetti che abbiano superato il Punteggio soglia di cui sopra, viene attribuito un ulteriore punteggio sulla base dei criteri di priorità (di cui alla Tabella 2), da 0 a 10 punti fino ad un totale massimo complessivo di 70 punti.

Tabella 2 - Criteri di priorità	
I.	favorire la parità di accesso ai canali e ai mezzi di informazione a tutte le categorie sociali comprese quelle in condizioni di disagio e disabilità, con particolare riferimento ai soggetti non vedenti e non udenti;
II.	realizzare programmi di comunicazioni contro le discriminazioni e finalizzati all'integrazione sociale e civile delle minoranze etniche e ai diritti di cittadinanza;
III.	promuovere la comunicazione sulle pari opportunità e favorire la divulgazione di modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;
IV.	promuovere programmi di educazione alla legalità, alla lotta alla mafia in ogni sua forma, alla giustizia sociale e ambientale con particolare attenzione al mondo del lavoro e allo sviluppo economico.

- d. La Commissione stila gli elenchi a seguito della procedura valutativa a graduatoria, indicando i Progetti idonei e non idonei con il relativo importo delle Spese Ammesse e del contributo concedibile per ciascun Beneficiario. Qualora in sede di istruttoria siano state considerate non ammissibili, in tutto o in parte, alcune voci di Spesa, ovvero l'approvazione del progetto fosse condizionata a determinate prescrizioni, ne viene data evidenza nella decisione della Commissione.
- e. Per tutti i Progetti Ammessi e che risultano finanziabili anche in parte, prima dell'assunzione del provvedimento di concessione dei contributi, viene effettuata la verifica puntuale del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati in sede di presentazione della richiesta.
- f. Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate, la Commissione dovrà esprimere, per ognuno dei criteri, un giudizio sintetico scelto tra i seguenti giudizi predeterminati, secondo la seguente tabella:

GIUDIZIO	Criteri I,2,3 (Tabella 1)	Criteri di Priorità I, II, III, IV (Tabella 2)
Non valutabile	0	0
Inadeguato	2	1
Insufficiente	4	2

Scarso	6	3
Mediocre	8	4
Quasi sufficiente	10	5
Sufficiente	12	6
Discreto	14	7
Buono	16	8
Ottimo	18	9
Eccellente	20	10

5. Concessione

- a. Gli esiti del processo di valutazione dei Progetti e di istruttoria formale e tecnica delle Domande, approvati con determinazione della Direzione Regionale competente in materia, saranno pubblicati sul BURL. La data di tale pubblicazione è definita «**Data di Concessione**».
- b. I Richiedenti, le cui richieste non siano state ammesse al contributo con provvedimento regionale, dispongono di 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione sul BURL per proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e di 120 giorni per proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Articolo 9 – Convenzione ed erogazione del contributo

1. La Regione Lazio, entro 30 giorni dalla Data di Concessione, invia a mezzo PEC comunicazione di Concessione ai Beneficiari, fornendo il codice CUP e invitandoli a sottoscrivere la Convenzione ivi allegata. Il Beneficiario deve sottoscrivere la Convenzione entro i 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di concessione con le modalità ivi indicate, allegando quanto in essa richiesto.
2. Nel caso delle Aggregazioni Temporanee non ancora costituite al momento della presentazione della richiesta di contributo, invece, entro il termine di cui al comma precedente il Capofila deve inviare il mandato collettivo di rappresentanza che comprovi la costituzione dell'Associazione, nella forma e con i contenuti previsti all'art. 4 comma 11, e sottoscrivere la Convenzione entro i 60 giorni successivi alla Data di Concessione.
3. Qualora i Beneficiari non rispettino i suddetti termini e modalità ovvero abbiano perso o non abbiano acquisito i requisiti previsti nell'Articolo 4 del presente Avviso, saranno considerati rinunciatari e la Direzione Regionale intenderà risolti di diritto gli impegni ed i rapporti assunti, procedendo alla conseguente determinazione di revoca del contributo concesso.
4. Le erogazioni saranno effettuate a saldo, previa rendicontazione e verifica delle Spese Effettivamente Sostenute. Nel caso del bonus occupazionale può essere erogato un anticipo, fino al massimo del 40 per cento del contributo concesso, garantito da idonea Fidejussione.
5. La richiesta di erogazione e la documentazione di rendicontazione sottoscritta mediante Firma Digitale dal Legale Rappresentante del Beneficiario o, in caso di Aggregazioni Temporanee, del Capofila, deve essere presentata entro 15 mesi dalla data di Concessione. La documentazione di rendicontazione, salvo altrimenti disposto dalla Convenzione, è così composta:

- a. una relazione sulla realizzazione della richiesta di contributo e sugli obiettivi raggiunti, nella quale dovranno essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto alla Domanda o al Progetto approvato e alla composizione delle Spese Ammesse previste nella Convenzione;
- b. le dichiarazioni relative al mantenimento dei requisiti con valore di autocertificazione (D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), debitamente sottoscritte dal Legale Rappresentante del o dei Beneficiari;
- c. il prospetto riepilogativo delle spese, corredato dalla copia conforme all'originale delle spese sostenute, intendendosi tale quella avente natura probatoria ai fini civilistici e fiscali, della documentazione contabile ed amministrativa di cui all' art. 6, comma 3, lettera d) (contratti o equivalenti), lettera e) (Titoli di Spesa) e lettera f) (prove di avvenuto pagamento). Su tali documenti originali, prima di essere riprodotti per la presentazione delle rendicontazioni, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

“REGIONE LAZIO

Avviso pubblico “L.R. 13/2016 - Interventi a sostegno dell’editoria, emittenti e distribuzione locale della stampa”

Spesa rendicontata imputata alla richiesta “.....” – euro....

Integrata, ove non già riportato nel documento contabile originale, da dicitura relativa al CUP (si segnala che con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica ciò non sarà più tecnicamente possibile ed il CUP deve risultare obbligatoriamente già riportato nella fattura elettronica):

“CUP”

6. Qualora il Beneficiario non presenti le richieste e la rendicontazione di saldo entro i termini e con le modalità sopra indicate, la Regione Lazio provvede a comunicare via PEC l’avvio del procedimento di revoca del contributo al Beneficiario concedendo ulteriori 30 giorni per adempiere.
7. In seguito alla presentazione delle richieste di erogazione, la Regione Lazio procederà alle necessarie verifiche di natura amministrativa e tecnica, anche avvalendosi dell’assistenza del Co.re.com. (che fornirà, su richiesta, dati e informazioni di cui, per lo svolgimento della sua missione istituzionale, ha disponibilità) e, ove necessario, mediante sopralluogo e riservandosi la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria. Il termine per l’invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. Decorso tale termine la verifica è realizzata sulla base della documentazione disponibile.
8. Sono ammissibili le variazioni della Domanda o Progetto, richieste preventivamente o emerse in fase di verifica della rendicontazione, che non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità, congruità e finanziabilità della Domanda o Progetto, non modificano gli obiettivi originari o l’impianto complessivo della Domanda o Progetto ammesso, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. Il contributo è, invece, soggetto a revoca qualora la variazione, ove prospettata già nella Domanda o Progetto originari, avrebbe reso la Domanda o il Progetto inammissibili o, a parere della Commissione di Valutazione, non organico, funzionale o meritevole anche al fine della sua ammissibilità e finanziabilità. A tal fine l’esame delle variazioni avviene applicando le modalità previste dall’art. 8, limitatamente a quelle pertinenti alla natura della variazione.

9. A seguito di conclusione positiva delle verifiche, Lazio Innova SpA, in virtù di quanto previsto all'art.7, comma 2, previa comunicazione della Direzione regionale competente, provvede all'erogazione dando comunicazione degli estremi del pagamento al Beneficiario.

Articolo 10 – Altri obblighi del Beneficiario e controlli

1. I Beneficiari, oltre a quanto specificato negli altri articoli dell'Avviso, sono tenuti a:
- a. realizzare tutte le attività relative alla Domanda o al Progetto conformemente a quello presentato ed approvato in sede di Concessione della agevolazione, facendo fronte a qualunque ulteriore onere necessario alla sua realizzazione e, a tal fine, richiedere tempestivamente alla Regione Lazio espressa autorizzazione alle modifiche che possano rendere la Domanda o il Progetto inammissibile, non più organico, funzionale o coerente con quanto approvato, anche al fine della sua ammissibilità e finanziabilità;
 - b. avviare le attività previste dalla Domanda o dal Progetto senza indugio e rispettare le tempistiche previste nell'Avviso e nella Convenzione;
 - c. comunicare tempestivamente alla Regione Lazio l'eventuale rinuncia, totale o parziale, all'Aiuto concesso e ad aggiornare le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso in cui, tra la data di presentazione della richiesta e la data di erogazione dell'Aiuto concesso, siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni rese ai fini del procedimento amministrativo;
 - d. più in generale, i Beneficiari nel rispettare gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c), sono tenuti ad applicare il principio di buona fede ed informare la Regione Lazio sulle criticità eventualmente intervenute che si frappongono alla realizzazione del Progetto o al sostenimento delle Spese Ammesse, prospettando con spirito di collaborazione le contromisure che possono essere adottate;
 - e. non cedere, alienare o comunque distrarre dalla Sede Operativa, i beni oggetto dell'Aiuto per un periodo di 3 anni dalla data di erogazione del saldo o, se minore, fino al termine del periodo di ammortamento ordinario previsto dalla normativa fiscale. Fanno eccezione eventuali casi preventivamente approvati dalla Regione Lazio su motivata richiesta del Beneficiario e, previa comunicazione alla Regione Lazio, la ricollocazione dei beni oggetto di Aiuto in altra Sede Operativa nel territorio della Regione Lazio. Per quanto riguarda l'obbligo di non interrompere per almeno 24 mesi i rapporti di lavoro oggetto del bonus per i nuovi assunti incrementali di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), si precisa che in caso di interruzione per pensionamento, dimissioni volontarie, dimissioni per giusta causa, licenziamento per giusta causa e licenziamento per giustificato motivo soggettivo, la Regione provvede a rimodulare pro quota il bonus concesso, salvo il caso in cui il Beneficiario abbia provveduto entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a sostituire tale lavoratore con un altro avente il medesimo o migliore inquadramento contrattuale e abbia comunicato tale sostituzione alla Regione Lazio;
 - f. utilizzare per le movimentazioni finanziarie inerenti alla Domanda o al Progetto i conti correnti indicati nella Convenzione, in conformità alla Disciplina Tracciabilità;
 - g. mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative alla Domanda o al Progetto, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di Domanda/Progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative nel sistema contabile del o dei Beneficiari;
 - h. conservare presso i propri uffici, la documentazione riguardante la Domanda o il Progetto per 5 anni dalla data di erogazione del saldo, fermo restando il rispetto della normativa contabile,

fiscale e tributaria applicabile, rendendo disponibile alla Regione Lazio ed agli altri soggetti incaricati o deputati ai controlli di cui al comma 2, la documentazione originale tra cui quella relativa alle Spese Effettivamente Sostenute.

2. La Regione Lazio, anche avvalendosi del Co.re.com. (che fornirà, su richiesta, dati e informazioni di cui, per lo svolgimento della sua missione istituzionale, ha disponibilità) svolge periodica attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione dei Progetti e sulle condizioni per il mantenimento dell’Aiuto concesso, anche attraverso sopralluoghi ispettivi. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale e nazionale. I Beneficiari acconsentono e devono favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti dalla Regione Lazio e dagli altri soggetti deputati ai controlli, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Progetto e le condizioni per il mantenimento del contributo concesso.
3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca dell’Aiuto concesso ed il recupero degli importi eventualmente erogati.
4. Obblighi di informazione e pubblicità:
 - a. la Regione Lazio può predisporre una valutazione d’impatto sull’utilizzo dei contributi erogati, ove richiesto i Beneficiari sono tenuti a trasmettere le informazioni e i dati richiesti a tale fine.
 - b. gli Aiuti concessi sono soggetti alle previsioni della Disciplina Trasparenza; a tal fine i Richiedenti, nel presentare richiesta accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (codice fiscale e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell’importo dell’Aiuto concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza.
 - c. la descrizione sintetica della Domanda o del Progetto, richiesta dal summenzionato art. 27 del D. Lgs. 33/2013, è effettuata mediante un link all’indirizzo internet fornito dal Beneficiario in sede di richiesta. La Regione Lazio è comunque autorizzata a pubblicare, insieme ai dati di cui al comma 4, la descrizione sintetica appositamente richiesta al Richiedente.
 - d. al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 “Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi”. L’indicazione della fonte di finanziamento deve essere accompagnata dal logo della Regione Lazio ed essere evidenziata anche nell’edizione della testata beneficiaria del contributo.
 - e. qualora i Beneficiari realizzino iniziative inerenti il Progetto sovvenzionato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione relative al Progetto, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l’apposizione del logo della Regione Lazio.
 - f. qualora richiesto dalla Regione Lazio, i Beneficiari trasmettono una sintesi della Domanda o del Progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web

dell'Amministrazione regionale o per altre forme di comunicazione previa informativa al Beneficiario. I Beneficiari accettano, purché senza oneri a loro carico, di partecipare alle iniziative programmate dalla Regione Lazio a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati.

Articolo 11 – Revoca e recupero dell’Aiuto

1. Il provvedimento di concessione dell’agevolazione è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, il provvedimento di concessione dell’Aiuto sarà revocato, integralmente o in misura parziale, dalla Direzione Regionale che provvederà alla formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:
 - a. le verifiche dei requisiti di cui al art. 4 abbiano dato esito negativo;
 - b. non sia prodotto il contratto relativo all’Aggregazione temporanea o non sia sottoscritta la Convenzione nei termini, nelle forme e con le modalità previste all’art. 9, commi 1 e 2;
 - c. mancato rispetto di quanto previsto all’art. 4 in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti soggettivi;
 - d. non siano prodotte le richieste di erogazione nei termini, nelle forme e con le modalità previste all’art. 9, commi 4 e 5, fermo restando quanto ivi disposto al comma 6;
 - e. sia riscontrata una variazione che rende il Progetto inammissibile o, a parere della Commissione, non più organico, funzionale o coerente con quanto approvato, anche al fine della sua ammissibilità e finanziabilità e comunque in tutti i casi in cui le risorse erogate siano state utilizzate per finalità diverse da quelle cui sono destinate;
 - f. qualora entro 3 anni, a far data dall’erogazione del saldo, il Beneficiario cessi per liquidazione volontaria o per fallimento fraudolento l’attività di impresa, la ricollochi o ceda, alieni o distrugga i beni oggetto di Aiuto dalla Sede Operativa originaria o altra previamente comunicata e rientrante nel territorio della Regione Lazio; in questo caso, ove il Progetto realizzato in Aggregazione Temporanea sia stato regolarmente completato, la revoca è individuale;
 - g. interruzione anticipata del rapporto di lavoro, nel caso dei bonus occupazionali di cui all’art. 5, comma 3, lettera a) e ferma restando la disciplina specifica di cui all’art. 10, comma 1, lettera e);
 - h. non siano rispettati gli obblighi previsti all’art. 10, commi 1 e 2, ed in particolare nel caso in cui i Beneficiari o Destinatari non conservino la documentazione relativa alla Domanda o Progetto, o non consentano i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l’esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario; anche in questo caso, ove il Progetto realizzato in Aggregazione Temporanea non incorra in un’altra causa di revoca, la revoca è individuale;
 - i. non siano stati rispettati, nemmeno a seguito di apposito sollecito ad adempiere, gli obblighi di informazione e pubblicità di cui all’art. 10, commi da 4 a 9; tale revoca è individuale con riferimento ai Beneficiari inadempienti;
 - j. non siano stati rispettati gli altri obblighi previsti in capo ai Beneficiari dal presente Avviso o dalla Convenzione;

- k. si siano verificate altre violazioni di legge, con particolare riguardo alla normativa in materia di rapporti di lavoro, regolarità contributiva e fiscale, e delle norme richiamate nell'Avviso pubblico incluse quelle riguardanti gli Aiuti.
3. Nei casi di revoca o in caso di rinuncia alla agevolazione da parte del o dei Beneficiari, la Regione Lazio esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, assume i provvedimenti di revoca e per il recupero degli importi ove già erogati, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.
 4. Gli importi già erogati e revocati, devono essere restituiti entro 60 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione, maggiorati dell'interesse legale oltre 100 punti base, per il periodo intercorrente tra l'erogazione e la restituzione. Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno inoltre l'applicazione di interessi di mora, per il periodo successivo al termine per la restituzione, nella misura degli interessi legali maggiorati di 400 punti base.
 5. Resta salva la facoltà della Regione Lazio di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fermo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Qualora nel rilevare le cause di revoca emergano profili di responsabilità per danni o penale, la Regione Lazio si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.
 6. La Regione Lazio si riserva altresì, ove gravemente violato il principio della buona fede di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura di due volte l'importo dell'Aiuto concesso secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 123/98.

Articolo 12 - Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali

1. Il diritto di accesso viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo al seguente indirizzo di posta certificata : editoria@regione.lazio.legalmail.it.
2. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 123/98.
3. Ai sensi della Disciplina Privacy il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi della citata Disciplina e ss.mm.ii., si fa riferimento alla apposita informativa consultabile sul sito della Regione Lazio al link:
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=contenutinosxDettaglio&id=50
4. Le informazioni relative all'Avviso Pubblico e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: editoria@regione.lazio.it.
5. La Regione Lazio si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Avviso per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle richieste di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURL le modifiche intervenute e comunica le modalità di integrazione delle richieste.

Appendice n. I – Quadro definitorio

1. «**Aggregazioni Temporanee**»: ATI, RTI, ATS o Consorzi e Contratti di Rete senza rappresentanza esterna che consentono di realizzare un Progetto unitario, organico e funzionale di interesse di più «**Partner**», che si ripartiscono i costi ed i risultati del Progetto. In caso di concessione degli Aiuti richiesti, i Beneficiari sono i singoli Partner componenti l'Aggregazione, quantunque i rapporti con la Regione Lazio relativi alla realizzazione del Progetto e la erogazione del relativo contributo, siano delegati dagli «**Altri Partner**» mandanti ad un Partner mandatario denominato «**Capofila**». I singoli Partner Richiedenti partecipanti all'Aggregazione Temporanea devono quindi possedere in proprio i requisiti previsti per i Destinatari. Gli Investimenti Materiali sono compatibili con un Progetto realizzato sotto forma di Aggregazione Temporanea, solo nel caso in cui la durata dell'Aggregazione Temporanea copra l'intera vita economica dell'Investimento Materiale, come definita dalle pertinenti aliquote fiscali di ammortamento.
2. «**Beneficiario**»: la persona giuridica - ivi comprese le Aggregazioni Stabili e i Partner di una Aggregazione Temporanea - a cui è concesso l'Aiuto De Minimis previsto dall'Avviso.
3. «**Convenzione**»: documento che regola i rapporti fra Regione Lazio e il Beneficiario o Capofila che contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. le condizioni per l'erogazione del contributo al Progetto, compresi i requisiti specifici;
 - b. il piano finanziario del progetto;
 - c. il termine per la conclusione del Progetto;
 - d. gli obblighi e i vincoli in capo al Beneficiario previsti nell'Avviso, tra cui quelli relativi alla informazione e la pubblicità, nonché eventuali ulteriori condizioni specifiche.
4. «**CUP**» (Codice Unico di Progetto di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss. mm. e ii);
5. «**Destinatari**»: le fattispecie dei soggetti potenzialmente Beneficiari degli Aiuti, ove possiedano i requisiti previsti dall'Avviso.
6. «**Dichiarazioni**»: le Dichiarazioni da allegare alla richiesta di contributo, da redigersi in conformità con i modelli di cui all'Allegato al presente Avviso da compilare e sottoscrivere con Firma Digitale e da inviare con le modalità previste all'art. 7 dell'Avviso e nel medesimo suo Allegato.
7. «**Disciplina Privacy**»: D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..
8. «**Disciplina Tracciabilità**»: L. n.136/2010, modificata dal D.L. n.187/2010, convertita con Legge n. 217/2010 disciplinante gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. «**Disciplina Trasparenza**»: D. Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ss. mm. e ii. e l'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996.
10. «**Domanda**»: nel presente Avviso si intende il modello da compilare per la richiesta di contributo relativa alle Linee di Intervento B "Valorizzazione dell'attività Informativa" (Allegato 8) e C "Occupazione e Formazione" (Allegato 9), sottoposte a "procedura valutativa a sportello".
11. «**Dossier di Richiesta**»: comprende la richiesta di contributo e le Dichiarazioni, formalizzate secondo quanto indicato nell'Avviso, nonché ogni altro documento richiesto sottoscritto con Firma Digitale.
12. «**Fidejussione**»: fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione richiesta maggiorato del 10 per cento a titolo di interessi e spese legali, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all'Eurosistema con scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data di conclusione del Progetto e

rinnovi automatici, secondo lo schema fornito da Lazio Innova in conformità alla Circolare del MISE n. 4075 del 5 febbraio 2014.

13. «**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di una firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. – c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale” - e relative norme tecniche).
14. «**Impresa**»: ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
15. «**Impresa Unica**»: l’insieme di imprese come definito all’art. 2 (2) del De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
 - un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
 - un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
 - un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
 - un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
 - le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’Impresa Unica.
16. «**Investimenti**»: indica indistintamente gli Investimenti Materiali ed Immateriali.
17. «**Investimenti Immateriali**»: investimenti ammortizzabili diversi da attivi materiali e finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.
18. «**Investimenti Materiali**»: investimenti ammortizzabili consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature.
19. «**Legale Rappresentante**»: le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi, ai fini dell’Avviso si intendono tali anche i titolari di Imprese Individuali.
20. «**Parti Correlate**» con il Beneficiario e, ove pertinente, con il Richiedente:
 - a. qualunque Impresa che risulti Impresa Unica con il Beneficiario ovvero siano entrambe partecipate, per almeno il 25 per cento, da un medesimo altro soggetto o abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri;
 - b. le persone fisiche che siano l’amministratore, il titolare o il socio del Beneficiario; coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado del Legale Rappresentante del Beneficiario;
 - c. nonché qualunque Impresa che abbia un Legale Rappresentante che sia una persona fisica che ricade nei casi di cui sopra.
21. «**PEC**»: Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall’Avviso si intendono validamente effettuate all’indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005). L’indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari iscritti al Registro delle Imprese Italiane è la PEC ivi registrata (una versione "virtuale" della sede legale) ai sensi

dell'art. 16 comma 6 del Decreto Legge n.185/08, convertito nella Legge n. 2/2009. Negli altri casi è l'indirizzo PEC fornita dal Richiedente in sede di richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dagli stessi formalmente indicato. L'indirizzo PEC della Regione Lazio, valido ai fini della procedura amministrativa disciplinata dall'Avviso, è: editoria@regione.lazio.legalmail.it.

22. **«Personale Dipendente o Assimilabile»:** per Personale Dipendente si intendono tutte le fattispecie in relazione alle quali il Beneficiario è il datore di lavoro che emette cedolino paga e svolge il ruolo di sostituto di imposta. Per Personale Assimilabile a quello Dipendente si intende il personale distaccato presso il Beneficiario da altro datore di lavoro. In questo caso il costo del personale deve essere determinato per trasparenza ovvero la Spesa Ammissibile deve essere Sostenuta Effettivamente dal Beneficiario ma non può risultare superiore all'importo sostenuto dal datore di lavoro che sarebbe stata riconosciuto quale Spesa Ammissibile ove tale altro datore di lavoro fosse il Beneficiario.
23. **«Progetto»:** nel presente Avviso si intende la proposta progettuale da presentare in conformità al modello di cui all'allegato 7 per le richieste di contributo relative alle Linee di Intervento A "Innovazione Tecnologica e Organizzativa", D "Comunità Locali", E "Inclusione Sociale", sottoposte a "procedura valutativa a graduatoria".
24. **«Reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50»:** sono i seguenti reati:
 - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
 - c. false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
 - d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
 - h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Non si intendono tali i Reati che siano stati depenalizzati, quando è intervenuta la riabilitazione, che siano dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

25. «**Registro delle Imprese Italiano**»: il Registro delle Imprese istituito dall'art. 2188 del Codice civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio.
26. «**Richiedente**»: il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede, direttamente o mediante un soggetto Capofila che lo rappresenta, la Sovvenzione prevista dall'Avviso.
27. «**Richiesta di contributo**»: modulo di richiesta della Sovvenzione, da redigersi in conformità al Modello di cui all'Allegato dell'Avviso, da sottoscrivere con Firma Digitale e presentare con le modalità indicate.
28. «**ROC**» Registro degli Operatori della Comunicazione ("ROC") istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e avente almeno una sede operativa nel territorio regionale (Co.re.com.).
29. «**Sede Operativa**»: si intende una unità locale nella quale si realizza l'attività prevista dal Progetto sovvenzionato e dove sono ubicate, salvo che per documentabili esigenze tecniche, le strumentazioni, le attrezzature e gli altri beni fisici o, ove localizzabili, immateriali, oggetto del contributo oppure, nel caso della Linea di Intervento C "Occupazione e Formazione", dove sono stabilmente impiegati gli addetti assunti o formati. Il Beneficiario deve possedere, al più tardi entro la prima richiesta di erogazione, idoneo Titolo di Disponibilità dell'edificio o unità immobiliare adibito a Sede Operativa e questi, sempre entro tale termine, deve avere destinazione d'uso coerente con lo svolgimento dell'attività prevista e risultare munito delle autorizzazioni necessarie per svolgere le attività previste nel Progetto. Nel caso di soggetti iscritti al Registro delle Imprese Italiano, al più tardi entro la prima richiesta di erogazione, tale Sede Operativa deve risultare ivi iscritta.
30. «**Soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**»: sono quelli identificati dalla norma, dalla relativa giurisprudenza e dalle precisazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per adattarli alla varietà di circostanze concrete. A titolo esemplificativo si tratta delle persone fisiche che sono:
 - a. il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
 - b. tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una società in nome collettivo (S.N.C.);
 - c. tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una società in accomandita (S.A.S o S.A.P.A.);
 - d. l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente o Beneficiario con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del Richiedente o Beneficiario con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando;
 - e. le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui alle precedenti lettere da b) a e) nell'anno antecedente la data di presentazione della richiesta di contributo, qualora il

Richiedente o Beneficiario non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

- f. il responsabile unico del procedimento (RUP) o il dirigente del servizio (dipartimento, etc.) cui la Sovvenzione è destinata o comunque riferibile, per gli Enti che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a e).

Qualora al momento della verifica dei requisiti di ammissibilità siano intervenute modifiche normative, interpretazioni giurisprudenziali o precisazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) che consentano alla Regione Lazio una identificazione dei Soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 meno complessa per il Richiedente o Beneficiario, la Regione Lazio adotta tempestivamente tali semplificazioni.

31. **«Spese Ammesse»:** voci di spesa ritenute ammissibili al termine della procedura di istruttoria e valutazione su cui è calcolato il contributo concesso per la sua realizzazione e da rendicontare interamente.
32. **«Spese Ammissibili»:** voci di spesa che si riferiscono alla Richiesta per cui si richiede l'Aiuto e che siano coerenti con le tipologie indicate nell'Avviso anche con riferimento alle Linee di Intervento.
33. **«Spesa Effettivamente Sostenuta»:** la Spesa Ammessa e sostenuta dal Beneficiario e correttamente rendicontata, giustificata da fattura o documento contabile equivalente (**«Titolo di Spesa»**) ad esso intestato che risulti interamente pagata da parte del Beneficiario nel rispetto della Disciplina Tracciabilità ed a mezzo bonifico bancario (o SCT – Sepa Credit Transfer, ricevuta bancaria, RID (o SDD - Sepa Direct Debit) o con carta di credito o bancomat intestata al Beneficiario e con addebito automatico su un conto corrente a lui intestato, con potere di utilizzo da parte del suo Legale Rappresentante o delega all'utilizzo ad altro dipendente di tale Beneficiario.
34. **«Titolo di disponibilità»:** qualsiasi titolo, la cui scadenza non sia inferiore alla durata del Progetto, di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del Codice civile con immissione nel possesso/detenzione. Alla data in cui è richiesto dall'Avviso il possesso del Titolo di disponibilità, il relativo atto o contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art.18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro.